

Codice A1816A

D.D. 19 aprile 2018, n. 1128

R.D. 523/1904 - P.I. 5951 - Autorizzazione idraulica per il rifacimento di un guado sul rio dell'Olmo (o Zinzasco) nel Comune di Roddi (CN) - Richiedente: Consorzio Strade Roddesi.

In data 22/01/2018 il Consorzio Strade Roddesi con sede in Roddi, Piazza Umberto I n. 4, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il rifacimento di un guado carrabile sul rio dell'Olmo o Zinzasco nel Comune di Roddi consistente in:

- demolizione del vecchio manufatto ad unica arcata in mattoni costituente l'attraversamento stradale sul rio;
- regolarizzazione della sezione d'alveo a ridosso del manufatto per consentire la posa degli elementi scatolari costituenti il nuovo attraversamento;
- realizzazione di platea in cls. armato (dimensioni 450x450x30 cm) per la fondazione degli scatolati;
- posa in opera in successione di due elementi scatolari prefabbricati in cls. con sezione 200x200 cm e lunghezza 200 cm ognuno;
- realizzazione di una soletta in c.a. per la ripartizione dei carichi (dimensioni 440x450x25 cm);
- posa di barriere stradali sulle sponde dell'attraversamento.

Dagli elaborati grafici allegati all'istanza (Tav. 5 "Stralcio della mappa catastale" e Tav. 6 "Indicazione delle aree demaniali da occupare") si evince che il rio dell'Olmo (o Zinzasco), nel tratto interessato dall'attraversamento in questione, non scorre su sedime catastalmente individuato come appartenente al Demanio pubblico dello Stato. Tale fattispecie viene confermata dagli accertamenti documentali effettuati in sede di istruttoria sulle mappe catastali d'impianto e vigenti. L'area d'intervento é peraltro ricompresa entro i limiti delle acque pubbliche come definiti dall'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cuneo di cui alla G.U. n. 257 del 07/11/1900 (n. 90).

Da quanto sopra rilevato, per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non sarà necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Sergio Sordo in base ai quali sono descritte le opere di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. n. 523/1904.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi (pubblicazione n. 79/2018 dal 06/03/2018 al 21/03/2018) all'Albo Pretorio del Comune di Roddi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che la portata di piena valutata con Qtr20 non risulta smaltita entro la sezione dello scatolare costituente il nuovo attraversamento, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica con la prescrizione dei seguenti adempimenti a carico del Consorzio Strade Roddesi:

- a) dovranno essere realizzati fornicci tubolari nel rilevato stradale posizionati lungo tutto il tratto di strada interessato dall'esondazione di progetto avente Qtr20;
- b) le barriere stradali previste sulle sponde dell'attraversamento non dovranno avere elementi orizzontali;
- c) si dovrà garantire la possibilità di chiusura dell'accesso al guado mediante il posizionamento di apposite sbarre su entrambi gli accessi (sponda dx e sx del rio);

- d) dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell'attraversamento e del tratto di corso d'acqua interessato (manutenzione idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
- e) dovranno essere definite misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- f) al superamento delle condizioni di sicurezza (attivazione dei fornicci) dovrà essere impedito il transito sul tratto di strada interessato dalla piena mediante la chiusura delle sbarre.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Strade Roddesi, ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

6. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/14.002010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Roddi, competente per le funzioni di Protezione Civile ai sensi della L. 225/1992, per l'inserimento dell'opera nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI